

Nella tabella sono indicati gli importi del contributo orario per l'anno 2023 in relazione alla retribuzione **senza contributo aggiuntivo** (contratto tempo indeterminato o determinato solo per sostituzione collaboratori assenti).

Tabella contributi colf e badanti 2023 a tempo indeterminato

Ore di lavoro settimanali	Retribuzione effettiva oraria		Contributo orario compresa CUAFF	Contributo orario esclusa CUAFF	Contributo orario dipendente
	da	a			
Fino a 24 ore settimanali	0	8,92	1,58	1,59	0,40
	8,93	10,86	1,78	1,79	0,45
	10,87	999	2,17	2,18	0,55
Prestazioni superiori a 24 ore settimanali	0	999	1,15	1,16	0,29

Nella tabella sono indicati gli importi del contributo orario per l'anno 2023 in relazione alla retribuzione **con contributo aggiuntivo** (contratto tempo determinato tranne nel caso di sostituzione collaboratori assenti).

Tabella contributi colf e badanti 2023 a tempo determinato:

Ore di lavoro settimanali	Retribuzione effettiva oraria		Contributo orario compresa CUAFF	Contributo orario esclusa CUAFF	Contributo orario dipendente
	da	a			
Fino a 24 ore settimanali	0	8,92	1,69	1,70	0,40
	8,93	10,86	1,91	1,92	0,45
	10,87	999	2,32	2,33	0,55
Prestazioni superiori a 24 ore settimanali	0	999	1,23	1,24	0,29

I contributi si pagano ogni trimestre alle seguenti scadenze:

scadenza	Periodo
dal 1° al 10 aprile	versamento per il 1° trimestre
dal 1° al 10 luglio	versamento per il 2° trimestre
dal 1° al 10 ottobre	versamento per il 3° trimestre
dal 1° al 10 gennaio	versamento per il 4° trimestre

In

caso di cessazione del rapporto, i contributi devono essere pagati **entro i dieci giorni** successivi alla cessazione (e non alla normale scadenza prevista).

I contributi, versati dal datore di lavoro, sono calcolati in base:

- alla retribuzione effettiva oraria;
- alla tredicesima mensilità calcolata in misura oraria;
- al valore convenzionale, anch'esso ripartito in misura oraria, del vitto e dell'alloggio.

I contributi si versano per tutti i giorni comunque retribuiti, per tutte le ore effettivamente lavorate nel corso del trimestre e per quelle relative a periodi di assenza comunque retribuita.

Per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, previsto dall'art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, al comma 28, pari all'1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, con lo scopo di finanziare la Naspi e cioè l'indennità di disoccupazione.

Quindi, il calcolo dei contributi dipende anche dal tipo di contratto stipulato. C'è da precisare, però, che **in caso di lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione di lavoratori assenti, tale contributo addizionale non è previsto.**